

Edizione di lunedì 2 marzo 2015

CONTENZIOSO

[I limiti del giudicato implicito](#)

di Luigi Ferrajoli

IMPOSTE SUL REDDITO

[Le condizioni soggettive per la detrazione sul recupero edilizio 50%](#)

di Leonardo Pietrobon

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Personale all'estero e casi di doppia contribuzione previdenziale](#)

di Nicola Fasano

BILANCIO

[Termini e modalità di approvazione del bilancio d'esercizio](#)

di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

[La nuova moratoria dei mutui e dei finanziamenti per le PMI](#)

di Marco Capra

ORGANIZZAZIONE STUDIO

[La spiumatura della tiffa](#)

di Michele D'Agnolo

CONTENZIOSO

I limiti del giudicato implicito

di Luigi Ferrajoli

Con la recente **ordinanza n. 322 del 13 gennaio 2015** la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema del giudicato implicito.

Nel caso di specie, gli eredi di una contribuente avevano **impugnato** la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva rigettato il ricorso della loro dante causa avverso la sentenza di secondo grado che **aveva, a sua volta, ritenuto la medesima decaduta**, ex art. 38 del D.P.R. n.602/1973, **dal diritto al rimborso dell'ILOR** indebitamente versata per gli anni 1981, 1982 e 1984.

La citata Commissione – premesso che in primo grado la domanda di rimborso della contribuente (avente ad oggetto anche le annualità 1985 e 1986) era stata interamente respinta per ragioni di merito e che, in sede di appello, la **Commissione Tributaria di secondo grado** aveva accolto tale domanda limitatamente alle annualità 1985 e 1986, dichiarandola tardiva per le annualità 1981, 1982 e 1984 – **ha disatteso la tesi** della contribuente secondo cui, **sulla tempestività della domanda di rimborso, si sarebbe formato il giudicato interno** per non avere l'Ufficio **riproposto in secondo grado l'eccezione di tardività**.

Come noto e come anche già chiarito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10027/09, **il giudicato implicito si forma sulle questioni e sugli accertamenti** che costituiscono “*il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito*”.

Non è invece configurabile il predetto giudicato implicito **in relazione alle questioni pregiudiziali all'esame del merito** ovvero **alle questioni concernenti la proponibilità dell'azione** quando – una volta intervenuta la decisione sul merito della domanda – la parte soccombente abbia impugnato le sole statuzioni di merito in essa contenute. Ciò in quanto detta **impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito su almeno una questione o un accertamento di merito, che costituiscono l'indispensabile presupposto del giudicato implicito**.

Inoltre, con la citata sentenza la Corte ha chiarito che quando il giudice si pronuncia esplicitamente su una questione, risolvendone implicitamente un'altra rispetto alla quale la prima si ponga in **rappporto di dipendenza** e la **sentenza venga impugnata sulla questione risolta esplicitamente, non è configurabile un giudicato implicito sulla questione risolta implicitamente**, in quanto **lo stesso risulta precluso dall'impugnazione sulla questione dipendente**; il giudicato implicito presuppone infatti il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dipendente decisa espressamente.

Detto orientamento, applicato al tema della **decadenza del contribuente dal diritto al rimborso**, nella giurisprudenza della Sezione tributaria appare a dir poco maggioritario (si vedano *ex multis* sentenze nn. 1605/08, 20978/13 e 25500/11) nonostante esso sia contrastato da talune pronunce dissonanti della medesima sezione (nn. 6207/06 e 25573/09) e risulti parzialmente distonico rispetto ai percorsi argomentativi svolti dalle Sezioni Unite n. 1764/11 che si erano, però, pronunciate relativamente ad una questione pregiudiziale di rito e non ad una questione preliminare di merito, quale quella oggetto di esame (decadenza dal diritto al rimborso dei tributi indebitamente versati).

Tuttavia, in aderenza all'indirizzo prevalente, la Corte di Cassazione, tramite l'ordinanza n. 322/2015, ha ritenuto di **escludere** che la **mancata proposizione dell'appello incidentale** dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato nel merito la domanda di rimborso della contribuente, senza pronunciarsi espressamente sulla relativa tempestività, **avesse determinato la formazione di un giudicato implicito su tale tempestività**.

Infine, con riferimento all'**eccezione** di decadenza della contribuente **ex art. 38 del D.P.R. n.602/973**, la Suprema Corte ha ritenuto che la stessa risultasse **superata** dal rilievo che, fuori dall'ipotesi del giudicato interno detta “*decadenza è rilevabile d'ufficio anche in grado di appello*” in quanto “*la decadenza stabilita dalle leggi fiscali in favore dell'Amministrazione finanziaria per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato attiene a situazioni indisponibili, determinate dall'esigenza di assicurare la stabilità delle entrate tributarie entro un periodo di tempo definito*”. Pertanto in tema di contenzioso tributario, ove il giudice di primo grado non si sia pronunciato sull'eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di un tributo indebitamente versato, il giudice d'appello è tenuto a prendere in esame l'eccezione medesima ed a pronunciarsi su di essa anche se l'amministrazione finanziaria appellata, vittoriosa in prime cure, non l'abbia riproposta, **non applicandosi alle questioni rilevabili d'ufficio la disposizione di cui all'art. 346 c.p.c.** (secondo cui “*Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate*”).

IMPOSTE SUL REDDITO

Le condizioni soggettive per la detrazione sul recupero edilizio 50%

di Leonardo Pietrobon

L'articolo 16-bis D.P.R. n. 917/1986 subordina la **detrazione delle spese per il recupero del patrimonio edilizio**, nella misura del 50%, alla circostanza che le citate spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico *“dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”*.

Dalla lettura della citata norma emerge chiaramente come, ai fini della fruizione della detrazione in commento, deve **sussistere** tra **contribuente ed immobile** un **“legame”** di **possesso** o di **detenzione**.

La conferma a tale impostazione è avallata dalla Relazione tecnica al D.L. n. 201/2011, la quale al riguardo dispone che *“la detrazione, pertanto, spetta ai contribuenti assoggettati all’imposta su reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi (...) la detrazione spetta, tra l’altro, non solo al proprietario o al nudo proprietario dell’immobile ma anche al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), nonché all’inquilino o al comodatario”*.

In particolare, quindi, per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero, potranno fruire della detrazione Irpef:

- il **proprietario** (art. 832 Cod. Civ.) o nudo proprietario dell’abitazione;
- il titolare di un **diritto reale di godimento** (usufrutto – art. 981 Cod. Civ., abitazione – art. 1022 Cod. Civ. e uso – art. 1021 Cod. Civ.);
- il **comodatario**;
- il **locatario**;
- i **soci di cooperativa** a proprietà divisa o indivisa;
- gli **imprenditori individuali** per beni diversi da quelli strumentali e merce;
- i **soci di società semplice, o in nome collettivo, o in accomandita semplice** (sempre con riferimento a immobili diversi da quelli strumentali e merce);
- il **promissario acquirente**, a condizione che sia stato immesso nel possesso e che si provveda alla registrazione del contratto preliminare;
- chi esegue i **lavori in economia** limitatamente alle spese per i materiali;
- i **familiari conviventi** del possessore intestatario dell’immobile.

Per **familiare**, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 917/1986, si intendono il **coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado**. Per **dimostrare la convivenza, non occorre un contratto di comodato** registrato. In caso di richiesta, occorre tuttavia trasmettere la documentazione comprovante lo stato di convivenza, quale ad esempio un dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Nello stesso ambito, l'Agenzia delle entrate (C.M. n. 24/E/2004, R.M. n. 136/E/2002, R.M. n. 184/E/2002) ha, inoltre, precisato che **non è necessario che l'abitazione** nella quale convivono "familiare" ed intestatario dell'immobile **costituisca per entrambi l'abitazione principale**, mentre è indispensabile che i lavori agevolati siano **effettuati su una delle abitazioni** nelle quali si **esplica** il rapporto di **convivenza**.

In ordine alla valutazione del rapporto di **convivenza** fra due **soggetti non sposati** ai fini della fruibilità della detrazione in commento, la **Corte di Cassazione, Sezione Tributaria (Sentenza 5 novembre 2008 n. 26543)**, ha **equiparato** la posizione del convivente "more uxorio" a quella del **coniuge convivente**.

Una situazione "anomala" affrontata dall'Agenzia riguarda i lavori di recupero edilizio effettuati su un **immobile assegnato** ad uno dei due coniugi **dalla sentenza di divorzio**, sul quale l'assegnatario esegue lavori di ristrutturazione, pur non essendone il proprietario. In tal caso, come stabilito nella **C.M. n. 13/E/2013**, tra i beneficiari della detrazione può rientrare anche il **coniuge assegnatario** che sostiene le spese edilizie su un immobile (di proprietà dell'altro coniuge) in precedenza assegnatogli a seguito di sentenza di separazione.

Con riferimento alle posizioni dell'**imprenditore individuale e delle società di persone**, si ricorda che la fruizione dell'agevolazione in commento riguarda i **lavori eseguiti su immobili residenziali** posseduti o detenuti, a condizione che **non si tratti**:

- di **immobili strumentali** per l'esercizio dell'impresa (es. l'appartamento di civile abitazione utilizzato come ufficio aziendale);
- di **immobili merce**.

Con riferimento ai contratti di locazione o di comodato, si ricorda che la **cessazione della locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione** in capo all'inquilino o al comodatario che ha eseguito gli interventi agevolati, il quale continuerà, quindi, a fruirne anche nei periodi d'imposta successivi al termine della detenzione dell'immobile (C.M. n. 57/E/1998).

Nel caso, invece, di **decesso dell'avente diritto alla detrazione** Irpef, risultano applicabili le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 5, della L. n. 289/2002 e le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. n.15/E/2003, per cui **il beneficio fiscale si trasmette**, per le **quote non detratte** dal defunto, esclusivamente **all'erede che conserva la materiale e diretta detenzione del bene**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Personale all'estero e casi di doppia contribuzione previdenziale

di Nicola Fasano

Uno degli aspetti spesso

trascurati dalle aziende che inviano personale all'estero è quello previdenziale, soprattutto in ipotesi di assegnazione del dipendente in **Paesi extracomunitari non convenzionati** in materia di sicurezza sociale con l'Italia, laddove scatta l'obbligo di **doppia contribuzione** del lavoratore sia in Italia che nel Paese estero.

Principio generale in ambito

previdenziale internazionale è quello per cui **i contributi si pagano nel Paese ove viene svolta l'attività** (c.d. “*lex loci laboris*”). Vi sono però talune

deroghe volte ad agevolare la mobilità geografica dei lavoratori, le cui principali sono rappresentate dal distacco in ambito comunitario, o dal distacco in Paesi extracomunitari, previdenzialmente convenzionati con l'Italia.

Per quanto riguardo il

distacco comunitario, disciplinato in particolare dal Regolamento CE n. 883/2004 e relativi provvedimenti attuativi, si deve osservare che l'ambito di applicazione è piuttosto **ampio** perché oltre a comprendere i distacchi in **Paesi UE** coinvolge, in forza di specifici accordi internazionali, anche i distacchi in **Paesi dello Spazio economico europeo** (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e **Svizzera**.

La durata del distacco può essere di massimo

24 mesi prorogabili fino a un

massimo di cinque anni. Per tutta la durata del distacco, pertanto, il lavoratore è soggetto al **solo regime previdenziale di origine**, nel nostro caso quello italiano, previa **richiesta all'Inps dell'apposito modello “A1”**.

Fuori dall'ambito comunitario “allargato”, come sopra individuato, le cose si iniziano a **complicare**. In ipotesi di

distacco extracomunitario, infatti, si deve verificare in primo luogo l'esistenza di una **convenzione in materia di sicurezza** sociale fra Italia e Paese estero, grazie alla quale il lavoratore possa **continuare a contribuire solo in Italia** e non anche all'estero. In presenza di tale accordo,

l'ulteriore passaggio è quello di controllare se la convenzione copra **tutti i contributi** (IVS, malattia ecc.) o **solo i principali** (IVS) lasciando che per i **contributi "minori"** sussista comunque una doppia contribuzione.

La situazione peggiore, tuttavia, si verifica in caso di **distacco in Paese extracomunitario non convenzionato** (come ad esempio India o Cina) in cui i contributi, oltre che in Italia, ai sensi della Legge n. 398/1987, sono dovuti anche nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, con un notevole **aggravio dei costi aziendali**.

Altro aspetto molto insidioso è quello della **determinazione della base imponibile** rilevante ai fini previdenziali. Posto che in ipotesi di **distacco** è molto frequente l'applicazione in **ambito fiscale** delle c.d. **"retribuzioni convenzionali"** di cui all'**art. 51, comma 8-bis, Tuir**, operative **a prescindere** dal Paese di assegnazione, in ambito **previdenziale**, quanto meno se si vuole seguire l'orientamento del Ministero del Lavoro, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione **solo nel caso di distacco in Paese extracomunitario**, quando cioè vige la doppia contribuzione (in tal caso, peraltro, le aliquote contributive ordinarie sono anche **abbattute del 10%**). In caso di **distacchi comunitari** o in Paesi e **xtracomunitari convenzionati**, invece, la base di riferimento sarebbe, in linea di massima, la **retribuzione effettiva**, con un conseguente – insolito – doppio binario rispetto alla base imponibile fiscale calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali. Sul punto, tuttavia, va ricordato come la **giurisprudenza di merito** abbia ritenuto applicabili le retribuzioni convenzionali in tutti i casi di distacco (Sentenza Corte Appello di Torino n. 393/2010) sconfessando pertanto la posizione ministeriale sul tema. Tuttavia, allo stato attuale, non può dirsi raggiunto un **punto di arrivo** sulla questione e, di conseguenza, nella prassi, si riscontrano approcci delle aziende che non sempre risultano "**compliant**".

Per approfondire gli aspetti della gestione dei dipendenti all'estero ti raccomandiamo questo seminario di specializzazione:

BILANCIO

Termini e modalità di approvazione del bilancio d'esercizio

di Federica Furlani

Il Codice civile prevede un preciso **iter di formazione e approvazione del bilancio**, che possiamo suddividere nelle seguenti fasi:

- **redazione del progetto di bilancio;**
- **presentazione agli organi preposti al controllo;**
- **deposito del bilancio presso la sede sociale;**
- **approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci;**
- **deposito del bilancio presso il registro imprese.**

L'organo amministrativo della società (Consiglio di Amministrazione, Amministratore unico ...) deve predisporre, alla fine di ogni esercizio sociale, il **progetto di bilancio d'esercizio**, composto da alcuni documenti obbligatori:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione, che può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis Cod. Civ..

Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo, ma è necessario che lo stesso sia **consegnato al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci**, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte (art. 2429, comma 1 Cod. Civ.).

L'organo di controllo ha poi **15 giorni di tempo per effettuare le verifiche** e gli accertamenti del caso e **redigere la relazione sul bilancio**.

Il mancato rispetto del termine di trenta giorni non implica, di per sé, un vizio della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, salvo che questo non determini il mancato deposito della Relazione del Collegio sindacale che, di converso, rende annullabile la delibera stessa.

Per consentire ai soci di prenderne visione, **durante i quindici giorni che precedono l'assemblea** (art. 2429, comma 3 Cod. Civ.), **l'organo amministrativo deve depositare presso la sede sociale**:

- **il progetto di bilancio;**
- **la relazione sulla gestione;**
- **la relazione dei sindaci e/o del soggetto incaricato della revisione legale;**
- **le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.**

Infine, affinché il bilancio acquisisca efficacia giuridica verso i terzi, è necessaria l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Pertanto, a seguito della redazione del progetto di bilancio, deve essere convocata **l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio**, entro precisi termini individuati dall'art. 2364, comma 2 del Cod. Civ.:

- un **termine ordinario entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;**
- un **termine straordinario entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, per ipotesi particolari specificamente previste dall'art. 2364 del Cod. Civ., ossia:
 - **società tenute alla redazione del bilancio consolidato;**
 - **presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.**

Quindi, lo statuto può consentire un **rinvio “sistematico”** dell'approvazione del bilancio quando la società è tenuta alla redazione del consolidato e può riconoscere la possibilità di un **rinvio “occasionale”** in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In entrambe le ipotesi gli amministratori devono **segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 Cod. Civ. le ragioni della dilazione.**

In dottrina, nel tentativo di ipotizzare alcune circostanze nelle quali configurare le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società in grado di legittimare la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio, si è fatto riferimento ad una serie di casi, tra cui si segnala:

- società che, seppure non tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve procedere alla **valutazione delle partecipazioni in altre società**;
- **dimissioni degli amministratori** in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'assemblea, con nuovi amministratori che necessitano di un adeguato lasso temporale per raccogliere i dati contabili e verificarli;
- **ampliamento dell'organizzazione territoriale della società** a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa;
- **esistenza di un'organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche**, ciascuna con contabilità autonoma e separata. Situazione che si presenta assai simile a quella che interessa i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato;
- **variazione del sistema informatico** (solitamente effettuata a partire dall'inizio dell'anno);
- presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il **metodo del patrimonio netto**;

- partecipazione della società ad **operazioni straordinarie**;
- creazione di **patrimoni destinati a specifici affari** ex art. 2447-bis e segg. Cod. Civ.;
- **mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni** (adozione degli IAS).

Il mancato rispetto dei termini disposti per la convocazione dell'assemblea incaricata di approvare i risultati della gestione (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, in caso di proroga) non comporta l'invalidità della delibera di approvazione, ma può essere **fonte di responsabilità per gli amministratori** nei confronti della società o dei soci, sempre che ne ricorrano i presupposti.

Come ultimo adempimento, una volta approvato il bilancio, questo deve essere **depositato** dagli amministratori **entro 30 giorni** dalla data di approvazione presso il **Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente**, secondo specifiche modalità che saranno oggetto di un successivo intervento.

AGEVOLAZIONI

La nuova moratoria dei mutui e dei finanziamenti per le PMI

di Marco Capra

La c.d. Legge di Stabilità 2015 ha previsto (Art. 1, comma 246) una **nuova moratoria** dei mutui e dei finanziamenti accordati alle famiglie ed alle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 06.05.2003[1].

In sostanza, si tratta della possibilità di **sospendere il pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti, dal 2015 al 2017**, secondo le coordinate di un intesa da raggiungersi, entro fine marzo 2015, tra Ministero dell'Economia, Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Associazioni delle imprese e dei consumatori.

In attesa che si definisse il nuovo quadro normativo, ABI e le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale hanno **prorogato fino al 31.03.2015 il termine di validità dell'Accordo per il Credito 2013**, in scadenza al 31.12.2014.

Tale Accordo prevede – su **base volontaria** ma con forte connotazione di **moral suasion** – la possibilità che le Banche concedano alle imprese di **sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale** delle rate **di mutui e di leasing** e di **allungare la durata** dei mutui fino a 4 anni e quella delle anticipazioni bancarie e del credito agrario di conduzione.

È stato, altresì, **prorogato al 31 marzo 2015** il periodo di validità dei due Plafond finalizzati a **favoreire lo smobilizzo dei crediti** vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (**Plafond Crediti PA**) ed il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento (**Plafond Progetti Investimenti Italia**).

L'ABI ha chiarito che la proroga si è resa necessaria a fronte della permanenza di tensioni di liquidità per le imprese.

Peraltro, le **Associazioni si sono impegnate a definire nuove misure per sostenere finanziariamente le PMI in temporanea difficoltà** finanziaria, ma con prospettive di continuità e sviluppo, e promuoverne l'evoluzione della struttura finanziaria, anche attivando appositi strumenti finanziari volti al rafforzamento patrimoniale delle stesse.

Sotto altro profilo, l'impegno si è ampliato ad avviare iniziative focalizzate all'individuazione e alla valorizzazione delle **informazioni di natura qualitativa volte a migliorare l'analisi del rischio di credito** delle imprese, nonché alla rappresentazione, in sede europea, delle caratteristiche del contesto operativo italiano.

Dal 2009, la moratoria è stata uno dei pilastri di (ri)finanziamenti per le PMI: la nuova iniziativa prevista dalla Legge di Stabilità 2015, infatti, segue le misure recate dall'Avviso comune del 03.08.2009, poi dall'Accordo per il Credito alle PMI del 16.12.2011, ancora dalle Nuove Misure per il Credito alle PMI del 28.02.2012, infine dall'Accordo per il credito del 01.07.2013.

L'efficacia delle manovre è provata dal fatto che, secondo l'ABI, alla data del 30.09.2014, le medesime hanno consentito alle PMI di sospendere il pagamento di circa 420 mila finanziamenti a medio-lungo termine, liberando liquidità per euro 24 miliardi.

Le **PMI** che si trovino in tensione di liquidità, dunque, dovranno **valutare se richiedere subito la moratoria** ai sensi dell'Accordo per il Credito **2013, ovvero attendere** che si definisca la (astrattamente più interessante, perché estesa fino al 2017) **moratoria della Legge di Stabilità 2015**.

Al momento, pare di capire che la preferenza vada nel senso della prima, anche su sollecitazione del Ceto bancario (con tutta probabilità, prevale la prudenza: anche negli affari vale l'ammonimento “*chi troppo vuole, nulla stringe*”).

Per accedere alla moratoria, occorre verificare con l'Istituto di credito alcune **condizioni**.

In primo luogo, poiché l'obiettivo principale della moratoria è agevolare le imprese “meritevoli”, è di regola (ma con molte eccezioni) necessario che la PMI sia **in bonis**, ovverosia che, rispetto all'intero sistema bancario (compresi i contratti di *leasing*, *lease back* e simili), **non abbia debiti scaduti** (tecnicamente impagati a scadenza) **oppure sconfinanti** (tecnicamente con utilizzzi superiori agli affidamenti), **posizioni ristrutturate o rinegoziate** o, peggio, “**in sofferenza**”, così come non deve avere procedure esecutive in corso o altri pregiudizievoli.

In secondo luogo, occorre verificare **l'effettiva convenienza** della moratoria.

Senza scendere nel dettaglio delle diverse facilitazioni, si consideri, come esempio, il mutuo: poiché la **maggioranza dei contratti prevede un ammortamento “alla francese”**, ovvero con una rata costante comprensiva di una quota capitale crescente, ne deriva che più un **mutuo** è “**giovane**” e più la **quota capitale della rata è contenuta**. In questa situazione, il ricorso alla moratoria porta un **beneficio limitato**. Una situazione inversa accade per i mutui più “vecchi”, per i quali la rata comprende una quota capitale molto rilevante.

Si considerano:

- “microimprese” quelle che hanno meno di 10 occupati e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro;
- “piccole imprese” quelle che hanno meno di 50 occupati e il cui fatturato o il totale del

- bilancio annuale non superi 10 milioni di euro;
- “medie imprese” quelle che hanno meno di 250 occupati e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.

ORGANIZZAZIONE STUDIO

La spiumatura della tiffa

di Michele D'Agnolo

Da qualche tempo anche le professioni giuridico economiche hanno scoperto il **diritto di sciopero**. Hanno iniziato gli avvocati, che già da qualche tempo hanno conquistato ed agito proteste a mezzo dell'astensione dalle udienze ma da qualche tempo è possibile anche per commercialisti e consulenti del lavoro incrociare le braccia per protesta o rivendicazione sindacale. A cura degli organismi di rappresentanza, sono stati recentemente depositati presso le autorità competenti i codici di autoregolamentazione con i quali ci si impegna a coordinare il diritto di sciopero con il diritto della clientela alle prestazioni essenziali.

Anche dal punto di vista prettamente sindacale, mi sembra una vittoria di Pirro. Verrebbe da dire **tropo poco e troppo tardi**. Oggi il potere contrattuale nei confronti dei clienti e dello Stato delle professioni giuridico economiche si è fortemente ridotto, per cui uno sciopero di categoria oggi probabilmente danneggia molto di più i professionisti rispetto agli altri stakeholders e potrebbe soprattutto comportare reazioni politiche durissime, con la **caduta delle poche tutele rimaste e la immediata riassegnazione delle residue prerogative ai molti poteri che oggi le insidian**o.

In realtà, se volessimo prendere spunto dalla normativa lavoristica, dovremmo puntare come professionisti a ben altre forme di riconoscimento da parte del legislatore. Queste ultime, con molta maggiore valenza di carattere organizzativo.

Intanto credo che moltissimi professionisti nella propria personale attività violino costantemente le normative relative agli **orari di lavoro** e ai **riposi obbligatori**, attualmente stabiliti dalla normativa UE soltanto per i dipendenti, ma nati da valutazioni cliniche, cioè legate al nostro stato di salute e quindi universalmente valide. E che invidia per i nostri colleghi europei che non fanno mai le nottate su bilanci e dichiarativi perché hanno norme e software pronte per tempo, clienti puntuali, uffici statali realmente collaborativi e moduli non ripetitivi e non lunari.

E che dire delle **ferie**. Moltissimi professionisti italiani non riescono ad andarci, vuoi perché non c'è il budget, vuoi perché non c'è materialmente il tempo. E al ritorno devi comunque recuperare questo e quello, e di conseguenza perdono il valore di ricreazione e non servono a nulla.

Problema ancora più rilevante quello della **stagionalità dell'attività**. È indubbio che il

consulente del lavoro si adopera molto di più durante le vacanze natalizie per chiudere i conguagli e nella prima fase dell'anno per l'autoliquidazione INAIL e gli altri rendiconti annuali. E dei notai che nel mese di dicembre sviluppano un lavoro quasi doppio rispetto agli altri mesi dell'anno.

E che dire dei commercialisti che ogni anno affrontano la **stagione di fermo biologico**, da marzo a ottobre, per poter confezionare bilanci e dichiarativi. Con prassi e software che arrivano sempre in zona Cesarini.

Vien da pensare che il primo commercialista del mondo abbia commesso un peccato di gravità inaudite. Da quel momento il Creatore ha tolto a lui e a tutti i discendenti la fruizione della primavera, condannandolo a passarla chiuso in una stanza a macinare numeri e a rovinarsi il fegato. Deve averla combinata veramente grossa il nostro capostipite per non consentirci più di scegliere nemmeno di lavorare più duramente durante il freddo e noioso inverno.

Eppure sfogliando gli **elenchi delle attività economiche che il legislatore considera stagionali**, e che di conseguenza hanno diritto di assumere a tempo determinato, non si scorge neppure una attività professionale. Nemmeno quella di un CED o di un abusivo.

Nel decreto del 1963 si parla della sgusciatura delle mandorle, della raccolta delle olive, della sgranellatura del cotone, financo della **spiumatura della tiffa**. Per la cronaca, si tratta di quelle simpatiche infiorescenze palustri simili a un hot dog infilato su uno stecco che le nostre nonne mettevano nei vasi di fiori a mo' di decorazione.

Ma della primavera di piombo del consulente del lavoro, dell'estate fantozziana del commercialista o del natale da quaresima del notaio non v'è alcuna traccia. **Ci conviene cambiare codice ATECO!**

La stagionalità molto forte della attività dei consulenti del lavoro e dei commercialisti andrebbe affrontata rivedendo la intera filiera degli adempimenti che dal Parlamento arriva all'Agenzia delle Entrate, a Sogei, alle software house e fino ai singoli studi, eliminando realmente i doppioni nei dati e non per finta come in Fedra, istituendo per esempio un sistema di pianificazione e rateazione nella consegna dei dichiarativi durante l'anno, come avviene in molti luoghi del mondo.

Continuando la nostra disamina, un altro elenco interessante e che richiederebbe la presenza delle nostre attività professionali è quello delle **attività usuranti**. Ormai non solo le professioni giuridico economiche ma quasi tutte le attività professionali sono iper-regolamentate. Riuscire a star dietro ad una legislazione di per sé ingiusta in quanto continuamente cangiante in corso d'opera e ulteriormente impossibile in quanto non conoscibile per la soverchiante quantità di materiale prodotto sarebbe di per sé uno stress sufficiente. A questo dobbiamo aggiungere la complessità, i ritardi e i malfunzionamenti delle procedure software. L'aggressività e la cavillosità dei verificatori, che di *intelligence* hanno talvolta soltanto il nome. E i clienti che non collaborano, non pagano e che vogliono la luna nel pozzo. E che al primo problema ti

ribaltano addosso la responsabilità. I dipendenti di studio da gestire, i conti da pagare. Vogliamo la pensione anticipata, proprio come i camionisti e i palombari. Più traffico e più apnea di così...

Ma vi dirò di più. La cosa più comica è che il legislatore, lo stesso che è fonte di gran parte dei nostri guai, **ci obbliga a valutare costantemente i rischi lavorativi all'interno delle nostre strutture.** A vantaggio ovviamente dei nostri dipendenti e non di noi stessi e dei nostri colleghi collaboratori, che possiamo anche schiattare sulla scrivania, tanto non gliene importa nulla a nessuno. E tra i vari rischi sicuramente quello più rilevante non è il vaso di varechina rimasto per sbaglio nella toilette o la puntura della cucitrice sul dito, ma sicuramente è quello derivante dallo **stress lavoro-correlato.**

Un soggetto che ti dà istruzioni continuamente contrastanti accompagnandole da minacce di sanzioni abominevoli, spesso all'ultimo momento in modo da non darti il tempo di reagire non è forse qualcuno che vuole farti diventare schizofrenico? È esattamente quello che fa sistematicamente lo Stato da decenni con i professionisti italiani, nella nostra più assoluta acquiescenza.

Se dovessimo applicare alla lettera la valutazione dello stress lavoro correlato alle nostre personali attività dovremmo chiuderle. Facciamo già fatica a diradare la nebbia per non mettere alle corde i nostri dipendenti.

Meno leggi, meno decreti, assoluta uniformità amministrativa e giurisprudenziale nello spazio e nel tempo. Sarebbero queste le riforme di cui non parla nessuno che ci consentirebbero una diversa organizzazione del lavoro, un calo dei rischi e un calo delle tariffe, a vantaggio della clientela. Ecco perché negli altri paesi i professionisti costano il 30% in meno. Perché non fanno code agli sportelli e non si incastrano gli invii telematici. Ed ecco perché non basta che il prof. Monti tolga le tariffe per fare più concorrenza. Ne abbiamo di strada prima di reclamare la tredicesima e il TFR.